

Statuto

Art. 1 - Associazione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia, l'Ente di Terzo Settore denominato "**Amici Biblioteca Villa Venino A.P.S.**", con sede a Novate Milanese (MI), Largo Padre Fumagalli, 5, per poter dar corpo e azione a queste idee condivise: "Ogni progresso viene dalla lettura e dalla meditazione. Le cose che noi sappiamo le impariamo leggendo. Le cose che abbiamo imparato le conserviamo meditando".

Il libro è un oggetto del tutto speciale, ciò che contiene non riesce a rimanere fine a sé stesso o definito dal contorno fisico. E' ciò anche quando assume una dimensione digitale anziché materiale-cartacea. Va oltre e spesso va rincorso in ciò che, con il nostro pensiero nel confronto col pensiero degli altri, riesce a creare. Partendo dal libro si crea ricchezza.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione è senza scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 alla:

- lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;*
- lettera k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso*

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- diffondere il bisogno e la soddisfazione del bisogno di leggere, raggiungendo con libri e letture anche chi, per qualche motivo, non è in grado di farlo in autonomia;
- accompagnare la Biblioteca Comunale offrendo attività collaterali e concordate (i libri si accoppiano volentieri con altre attività e ambiti come viaggi, arte, teatro, cinema, musica, creatività, storia, cultura);
- promuovere e svolgere attività particolarmente finalizzate alla diffusione della lettura fra i bambini e i giovani;
- contribuire a far vivere, nella quotidianità e in occasioni particolari, il "Giardino per leggere";



- contribuire all'arricchimento delle collezioni archivistiche e bibliografiche della Biblioteca Comunale;
- raccogliere fondi, attraverso iniziative varie, per sostenere le attività dell'Associazione e di supporto alla Biblioteca Comunale;
- lavorare in collaborazione con altre Associazioni - novatesi e di altre città - nonché con privati e aziende per facilitare le proprie attività e arricchire i propri obiettivi;
- sottoscrivere convenzioni, con enti pubblici e con associazioni ed enti privati, per svolgere attività che la Biblioteca Comunale, per motivi istituzionali e organizzativi, non sia in grado di svolgere.

L'associazione coerentemente al raggiungimento degli obiettivi indicati, a norma dell'art. 6 del C.T.S., può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposite Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi con i sostenitori e con il pubblico, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

Art. 3 - Soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, di cittadinanza italiana o straniera;
- associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore entro i limiti previsti dal D.Lgs. 117/17 s.m.i., nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata;

che intendano perseguire gli scopi e le finalità di cui all'art. 2.

Coloro che condividono le finalità dell'Associazione e intendono parteciparvi in qualità di associato devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

I Soci devono versare all'Associazione, dal momento in cui ne entrano a far parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno o contestualmente al momento dell'ammissione.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro concordato.

Essi hanno, inoltre il diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto.

Le prestazioni rese dagli Associati sono svolte in modo personale e gratuito.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

L'associazione, in caso di particolare necessità può assumere dipendenti e avvalersi di consulenti, anche ricorrendo ai propri soci.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, decadenza o per revoca da parte del Consiglio Direttivo.

L'associato può essere escluso dall'Associazione se contravviene alle disposizioni indicate nel presente statuto o in caso di mancato versamento della quota associativa entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

E' vietato il trasferimento della quota associativa.

Art. 4 - L'Associazione

L'Associazione è costituita da:

- Soci ordinari: le persone fisiche che corrispondono la quota associativa annuale ordinaria;
- Soci sostenitori: persone fisiche e giuridiche che sostengono l'Associazione con una quota annua almeno quattro volte superiore a quella ordinaria.

Art. 5 - Gli Organi sociali

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite ed hanno la durata di tre anni.

Le cariche sono rinnovabili per un secondo mandato.

Art. 6 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale;
2. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
3. L'Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno, come previsto dal comma 7 del presente articolo, e delibera in merito:

- a) definizione dei programmi e degli indirizzi di massima dell'attività dell'associazione;
 - b) approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo rispettivamente entro il 30 novembre e 30 aprile di ogni anno;
 - c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
 - d) nomina del Tesoriere;
 - e) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto;
 - f) questioni di ordine generale attinenti all'attività sociale;
 - g) su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dallo Statuto
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno una settimana mediante affissione presso la sede dell'Associazione (Biblioteca Villa Venino) e mediante invito inviato ai soci per posta ordinaria o elettronica.
5. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti, e delibera coi voti favorevoli della metà più uno.
6. L'Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo (1/10) degli associati regolarmente iscritti e può deliberare in merito a:
- a) modifiche statutarie;
 - b) scioglimento dell'associazione.
- Per modificare lo statuto sarà necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati in prima convocazione e la maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti in seconda convocazione.
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole dei tre quarti (¾) degli associati;
7. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari fino a nove componenti.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo:

1. elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente. Queste cariche durano tre anni e sono rinnovabili per un secondo mandato.
2. ha competenza in merito alla piena attuazione delle finalità e degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente statuto
3. cura l'attuazione dei programmi sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea;



4. provvede all'attività ordinaria dell'Associazione;
5. delibera l'ammontare delle quote associative, sull'accettazione di domanda nonché sulla revoca della qualifica di associato;
6. adotta il bilancio preventivo entro il 30 novembre e il bilancio consuntivo entro il 30 marzo di ogni anno;
7. delibera sugli atti di natura patrimoniale e finanziaria e su ogni altra questione di ordinaria amministrazione che rientri nelle sue competenze a termine di legge e/o dello Statuto
8. approva i regolamenti di attuazione dello Statuto.

Alle riunioni partecipano tutti i Consiglieri in carica.

La convocazione può essere inviata per posta elettronica o per posta ordinaria almeno sette giorni prima della data della convocazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza più uno dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale, a cura di un Consigliere designato di volta in volta e sottoscritto dal Presidente, e custodito nel libro apposito.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo e:

1. rappresenta in ogni istanza - istituzionale e legale - l'Associazione e, avvalendosi dei membri del Consiglio Direttivo e di esterni incaricati, rende operative le delibere del Consiglio Direttivo.
2. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
3. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
4. ha piena facoltà di incassare somme per qualsiasi importo e rilasciare quietanza liberatoria, aprire conti correnti bancari e postali e operare su di essi;
5. può delegare il potere di firma al Vice presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo per singoli atti o per categorie di atti riguardanti l'attività gestionale interna nonché l'amministrazione economica e finanziaria.
6. redige il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
7. redige proposte di regolamenti di attuazione e le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea



Art. 9 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea, ma senza alcuna altra carica all'interno dell'Associazione, svolge il controllo della coerenza e correttezza istituzionale e contabile-finanziaria delle attività dell'Associazione, dandone relazione annua all'Assemblea.

Art. 10 - Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- tutti i beni, mobili e immobili, che diverranno proprietà dell'Associazione stessa mediante acquisizione, donazione, lasciti;
- gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati unicamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.

In nessun caso si può procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, degli stessi nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione medesima.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, durante la propria vita ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve.

Ha inoltre l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità ivi previste.

Art. 11 - Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'Associazione è annuale. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il R.U.N.T.S. entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 12 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 13 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati o aderenti, è tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, in ottemperanza con le disposizioni di legge.

Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con analoghe finalità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i.

Art. 15 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 16 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al R.U.N.T.S., che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

L'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S.

Friedrich Hoe

7

Friedrich Hoe